

Protocollo di settore:


N. 50444

DATA 26 LUG. 1996



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. 1 pagine, di cui n. 1 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
- 6 AGO. 1996
Il Segretario della Giunta
(for. 2)

DELIBERAZIONE NR. VI/

17236

SEDUTA DEL - 1 AGO. 1996

Presidente: ROBERTO FORMIGONI

Presenti gli Assessori regionali:

ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente
MAURIZIO BERNARDO
MILENA BERTANI
GUIDO BOMBARDA
CARLO BORSANI
MASSIMO CORSARO
FRANCESCO FIORI

ELENA GAZZOLA
~~DONATO GIORDANO~~
ALBERTO GUGLIELMO
FRANCO NICOLI CRISTIANI
~~GIORGIO POZZI~~
GIULIANO SALA
MARZIO TREMAGLIA

Con l'assistenza del Segretario: Luigi MIGLIO

RACHELE MINICHETTI

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA
Franco Nicoli Cristiani

OGGETTO: Legge 13/7/66, n. 615 ed art. 15, c.1 lett. a) del
DPR 24/5/88, n. 203.
Integrazione e parziale modifica della DGR nr.
IV/51860 del 21/2/90 avente per titolo:
"Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 203/88
per la costruzione di un nuovo impianto
di idrogenazione fenolo dell'impianto di produzione
cicloesanone (PR11) e per la realizzazione della
sezione di alchilazione e distillazione del nuovo
impianto di produzione stirene (ST40), da parte della
ditta Enichem (ex Montedipe), via Taliercio, 14 sita
in comune di Mantova."

fasc. n.4020/10525

Il dirigente del Servizio proponente:

Protezione Aria - Vincenzo Azzimonti

Il coordinatore del Settore proponente:

Renzo Compiani

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO
SENSE DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1992
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1995.



PRESO ATTO delle seguenti fonti normative:

Legge 13/7/66, n° 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.";

D.P.R. 15/4/71, n° 322: "Regolamento per l'esecuzione della Legge 13/7/1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie.";

Art. 101 del D.P.R. 24/7/77, n° 616: "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.";

Legge Regionale 13/7/84, n° 35: "Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...";

D.P.R. 24/5/88, n° 203: "...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...";

D.P.C.M. del 21/7/89: "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art.9 della L.349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n.203/88...";

D.M. del 12/7/90: "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.";

D.P.R. 25/7/91: "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento..., emanato con D.P.C.M. del 21/7/1989.";

D.G.R. 26/5/87, n. IV/20998 concernente: "Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale".

Legge 31/5/1965, n. 575 concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con Legge 17/1/1994, n. 47 e con Decreto Legislativo 8/8/1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato.

Circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28/6/90 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4/7/1990.

PRESO ATTO altresì del parere assunto dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/1989, relativamente alle limitazioni alle emissioni atmosferiche di origine industriale.

DATO ATTO che per l'individuazione dei limiti alle emissioni viene fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti riportata dal D.M. 12/07/90, alla classificazione degli stessi adottata con deliberazione G.R. n°IV/20998 del 26/5/87, e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6/4/89, unicamente per le



sostanze non previste nell'allegato 1 del D.M. 12/07/90.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Protezione Aria riferisce della domanda di parziale modifica del progetto e della relativa documentazione tecnica, pervenute in data 10/7/96, prot.n 46650, presentate ai sensi dell'art. 15, da parte della Ditta Enichem, con insediamento produttivo sito in Comune di Mantova, via Taliercio.

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio proponente riferisce:

- a) dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza presentata dalla Ditta, eseguita dal funzionario assegnatario della relativa pratica e conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse.
- b) che il C.R.I.A.L., di cui all'art.2 della legge regionale 13/07/1984, n.35, in data 29/04/1993, ha ribadito la natura delle proprie funzioni che sono consultive e propositive ed ha ravvisato l'opportunità di esaminare solo atti di carattere generale nonche' specifiche proposte di rilevanza tecnico-scientifica, escludendo, pertanto, l'esame delle istanze di autorizzazione concernenti attivita' relativamente alle quali lo stesso Comitato ha gia' approvato gli specifici Allegati Tecnici o i limiti e le prescrizioni contenuti nei provvedimenti autorizzatori rilasciati per l'esercizio di impianti analoghi.

PRESO ATTO che lo stesso Dirigente, in relazione all'esito positivo dell'istruttoria di cui alla lettera a), propone l'assunzione del relativo provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art.7 del DPR n.203/88, per la modifica dell'impianto in oggetto, le cui caratteristiche sono riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

VAGLIATE ED ASSUNTE come Proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti.

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla richiamata normativa "antimafia", in quanto, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e quindi suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria



DATO ATTO, ai sensi dell'art 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 13/2/1993 n. 40, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 10/11/1993 n. 479.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 24/05/88, n.203 la parziale modifica dell'impianto rispetto a quello di progetto approvato con DGR n. IV/51860 del 21/2/90 da realizzare da parte della ditta Enichem, con insediamento produttivo sito in Comune di Mantova, Via Taliercio alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
- 3) Di disporre la comunicazione del presente atto ai soggetti interessati.

IL SEGRETARIO
RACHELE MINICHETTI



Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria

ALLEGATO TECNICO

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA:

Ragione Sociale: Enichem S.P.A.
Via Taliercio
Comune di Mantova
Fasc. 4020/10525
Settore di appartenenza: Chimico.

A- DESCRIZIONE TECNICA

A1- INFORMAZIONI RELATIVE AL CICLO TECNOLOGICO DICHIARATO DA AUTORIZZARE

L'impianto ST40 comprende la colonna C104 che fa parte della Sezione di Alchilazione e rimuove tracce di HCl e AlCl₃ contenute nei flussi gassosi generati da alcuni apparecchiature di ST40, utilizzando una soluzione acquosa di NaOH al 10%.

In base alla DGR 51860 del 21/2/90 il pH della soluzione di soda doveva essere controllato in continuo mediante pHmetro.

La ditta chiede di poter sostituire il pHmetro con densimetro stante le difficoltà di operare con soluzione concentrata di NaOH.

PRESCRIZIONI

Il pHmetro di controllo della soluzione di lavaggio sulla colonna C104 può essere sostituito con un misuratore di densità.

Vengono confermate le altre prescrizioni contenute nella precedente DGR nr IV/51860 del 21/2/90.



Il Dirigente del Servizio
Protezione Aria